



tax
news

 UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati SpA, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of UHY Italy.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of  International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: Decreto Liquidità - Principali interventi per favorire l'accesso al credito da parte di imprese e professionisti

Con la presente Taxnews diamo conto di alcune misure per favorire l'accesso al credito introdotte dal Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) e dal precedente Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che hanno ottenuto da parte della Commissione Europea l'autorizzazione necessaria per garantirne la piena operatività. In particolare daremo conto dell'ampliamento della garanzia concessa dal Fondo Centrale di garanzia per le PMI e della nuova garanzia SACE.

1. Il Fondo Centrale di garanzia per le PMI

Con l'art. 13 del Decreto legge Liquidità viene ulteriormente potenziata la garanzia concessa, a **titolo gratuito**, dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (di cui alla nostra Taxnews n. 11/2020), riformulando integralmente la disciplina prevista dall'art. 49 del Decreto Cura Italia, che è stato soppresso. La garanzia del Fondo è un'agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di un finanziamento concesso da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. Le particolari agevolazioni di seguito illustrate, in deroga all'ordinaria disciplina del Fondo, si applicano provvisoriamente fino al 31 dicembre 2020.

1.1 Imprese e professionisti beneficiari della garanzia

Possono beneficiare della nuova garanzia, rilasciata a titolo gratuito, tutte

le imprese (e i professionisti) con un numero di **dipendenti fino a 499** e anche le persone fisiche esercenti attività d'impresa oppure arti o professioni. In particolare, l'importo massimo garantito per singola impresa è stato elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea, a 5 milioni di euro.

La garanzia può essere concessa anche a favore di imprese che hanno in corso una procedura di composizione della crisi: è stato infatti previsto l'accesso alla garanzia a favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019: a) sono state ammesse alla **procedura** del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis della Legge Fallimentare; b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione ex art. 186-bis della Legge Fallimentare; oppure, c) hanno presentato un piano attestato di cui all'art. 67 della predetta legge.

I soggetti sopra indicati possono accedere alla garanzia a condizione che, alla data del 9 aprile 2020, non abbiano più esposizioni che ne determinerebbero la classificazione come "esposizioni deteriorate" e non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

La **garanzia è concessa anche** in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come *“inadempienze probabili”* o *“scadute o sconfinanti deteriorate”* ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione **non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020**.

1.2 Caratteristiche e coperture delle garanzie del Fondo Centrale a cui i soggetti beneficiari possono accedere

Nell'ambito del tetto di 5 milioni di euro per ciascun soggetto beneficiario della garanzia, e dei requisiti di cui al paragrafo 1.1., è possibile accedere a **tre tipologie di garanzia**, con differenti caratteristiche e requisiti:

a) **garanzia con copertura del 100%** (sia diretta che in riassicurazione) per i finanziamenti nel limite massimo di 25.000 euro, a favore delle **piccole e medie imprese e delle persone fisiche** esercenti attività **d'impresa, arte o professione**, la cui attività d'impresa sia stata **danneggiata** dall'emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata): si allega, al riguardo, il modulo di richiesta di tale garanzia. La garanzia è concessa in relazione a **nuovi finanziamenti** erogati da Banche, Intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio

del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione ed abbiano una durata fino a 72 mesi e un **importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale** presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, **comunque, non superiore a 25.000 euro**.

L'intermediario finanziario deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse (nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione) che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

Il rilascio di questa garanzia, come evidenziato anche nella Circolare ABI del 9 aprile 2020, è **automatico e gratuito, senza alcuna valutazione del merito creditizio da parte del Fondo di Garanzia**. La banca quindi potrà erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo di Garanzia.

b) **garanzia del 100% (90% diretta e 10% Confidi** o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie), a favore delle imprese con fatturato non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa sia stata **danneggiata** dall'emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata). Tale garanzia è concessa per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (quindi nel tetto massimo del finanziamento di 800.000 euro);

c) **garanzia diretta che è incrementata al 90%** dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. Tale garanzia si applica al maggiore tra i seguenti tre parametri, che quindi rappresentano il tetto delle operazioni finanziarie cui la garanzia può accedere:

1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2. il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche i finanziamenti a fronte di operazioni di **rinegoziazione del debito** del soggetto beneficiario, sia con riferimento alla garanzia **diretta** sia per la riassicurazione, nella misura, rispettivamente, **dell'80%** e del 90% dell'importo garantito (a condizione che le garanzie rilasciate dal Confidi non superino la percentuale massima di copertura dell'80%). In entrambi i casi, è richiesta la condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo, a favore del soggetto beneficiario, in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Per operazioni di **investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari**, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Per le **garanzie su specifici portafogli di finanziamenti**, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti per almeno il 60% a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti.

2. La nuova garanzia concessa da SACE

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE potrà concedere, provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2020, garanzie (con i criteri e le condizioni poste dall'art 1.

del Decreto, di seguito riassunte), in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle predette imprese.

Il budget della misura è pari ad un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA), come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/362/CE.

2.1. I soggetti beneficiari della garanzia SACE e le condizioni loro richieste

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando, come evidenziato dalla Circolare ABI del 9 aprile 2020, che **le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI** (di cui al precedente paragrafo 1).

Inoltre, l'impresa beneficiaria:

- alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
- alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea.

L'impresa che beneficia della garanzia, deve, inoltre, assumere l'impegno:

- per sé e per ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo Gruppo a cui essa appartiene, di **non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;**
- di **gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.**

2.2. Caratteristiche della garanzia SACE

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e **copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente alla data del 9 aprile 2020** (data di entrata in vigore del decreto Liquidità), per capitale, interessi ed oneri accessori, **fino all'importo massimo garantito**, di seguito specificato. Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

2.3. Finanziamenti ammissibili alla garanzia SACE

Sono coperti dalla garanzia SACE i **nuovi finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020**, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L'ammontare del **finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore** tra i seguenti importi:

- a) 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- b) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Il **finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato** a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il **costo del finanziamento coperto dalla garanzia** deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Tale minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.

2.4. Percentuali di copertura della garanzia SACE

La **percentuale massima di copertura della garanzia**, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito per le perdite per mancato rimborso del finanziamento, **è pari al:**

- a) 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- b) 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- c) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Ai fini dell'individuazione del limite del finanziamento garantito (di cui al precedente paragrafo 2.3) e della relativa predetta percentuale di copertura si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un Gruppo.

2.5. Costo della garanzia SACE

La garanzia SACE ha un costo, a differenza di quella concessa dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, che è gratuita. In particolare, le **commissioni annuali** dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1. per i finanziamenti a PMI: in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2. per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

2.6. Procedure per l'accesso alla garanzia SACE

In favore delle imprese con **meno di 5000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro** è prevista una procedura **"semplificata"** per il rilascio della garanzia: l'impresa interessata deve, infatti, presentare la domanda di finanziamento garantito al soggetto finanziatore (ad esempio la Banca), il quale, in caso di positivo esito della delibera di finanziamento, trasmette la

relativa domanda a SACE al fine dell'ottenimento della garanzia.

Per le imprese con **fatturato e dipendenti superiori alle predette soglie**, il rilascio della garanzia è deciso, invece, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto ad alcune aree e profili rilevanti in Italia: contributo allo sviluppo tecnologico; appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Con l'emanazione di tale decreto possono essere altresì elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle predette aree e profili.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:
info@uhyitaly.com

**MODULO DA PRESENTARE
AL SOGGETTO RICHIEDENTE DEL FONDO DI GARANZIA
(BANCA, INTERMEDIARIO FINANZIARIO, CONFIDI)**

Data:

**FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LEGGE 662/96
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DELL'ARTT. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445
(da tenere agli atti presso il soggetto richiedente)**

N.B. Il presente modulo potrà essere trasmesso anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome)
..... nato a il

- In qualità di legale rappresentante dell'impresa (*denominazione e ragione sociale*).....iscritta al Registro delle imprese con codice fiscale , costituita in data e con sede legale in
- In qualità di persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni con P.Iva n.....iscritta in data e residente in

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l'agevolazione sotto forma di garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15), qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato dell'Unione Europea e, allo scopo di fruire della medesima,

DICHIARA

1. che il soggetto beneficiario finale richiede l'ammissione all'intervento del Fondo di garanzia;
2. che il soggetto beneficiario finale, sulla base dei dati riportati nella scheda 2, rispetta i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 (consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it) - **(N.B. La presente dichiarazione è valida solo per i soggetti beneficiari "Impresa")**
3. che il soggetto beneficiario finale non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
4. che il soggetto beneficiario finale non è incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
5. di accettare la normativa e le vigenti Disposizioni Operative che disciplinano l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riguardo all'impossibilità di opporre al Gestore le eccezioni derivanti dal rapporto originario con il soggetto richiedente, per la natura pubblica della Garanzia del Fondo ex L. 662/96, ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge n. 449/97 e dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/98;
6. di accettare le Disposizioni Operative - Parte VI, paragrafo B.2.6 e paragrafo B.4.7, e la normativa che disciplina la surrogazione legale del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 - artt. 2, comma 4, e 3, comma 3, del D.M. 20 giugno 2005, pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005; in particolare, dichiara di accettare che, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sullo stesso soggetto beneficiario finale per le somme pagate, e proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, il Fondo si surroga in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore;
7. di impegnarsi a trasmettere al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore documentazione riguardante i dati andamentali dell'impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia;
8. di impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo;
9. di essere a conoscenza e di accettare che, nei casi di revoca totale o parziale dell'agevolazione previsti dalla normativa di riferimento e dalle vigenti Disposizioni Operative, sarà tenuto al versamento al Fondo di un importo pari all'aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall'art.9 del D.lgs 31 marzo 1998 n.123;
10. di prendere atto che il Gestore del Fondo inoltrerà la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per l'ammissione alla garanzia al soggetto richiedente (Banca o altro intermediario finanziario, in caso di Garanzia Diretta; Confidi o altro fondo di garanzia, in caso di Controgaranzia);

scheda 1 (3/3)

18. che il seguente indirizzo e-mail può essere utilizzato dal Gestore del Fondo di garanzia per la trasmissione di comunicazioni procedurali anche in sostituzione dell'invio a mezzo di raccomandata postale e/o fax. Inoltre, si impegna a comunicare al Gestore del Fondo, per il tramite del soggetto richiedente, eventuali variazioni del suddetto indirizzo.

DATA:

FIRMA E TIMBRO

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

(N.B. La presente scheda deve essere compilata solo dal soggetto beneficiario "Impresa")

I. Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa

Le imprese richiedenti sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 e dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Rientrano nella categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) quelle imprese che occupano meno di 250 persone, che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell'ambito delle PMI, si parla di:

- **impresa autonoma:** se l'impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) con altre imprese (cfr art. 3 comma 2 DM 18/04/2005);
- **impresa associata:** se l'impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa e/o un'altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% nell'impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005).

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

1. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
 2. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
 3. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 4. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti
- **Impresa collegata:** se l'impresa richiedente dispone di una partecipazione maggioritaria (maggiore del 50%) o comunque della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di un'altra impresa e/o un'altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta nell'impresa richiedente (cfr art. 3 DM 18/04/2005); Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 1. La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo;
 2. Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell'impresa richiedente).

1. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

autonoma associata collegata associata e/o collegata

2. Dimensione dell'impresa

In base ai dati dell'impresa beneficiaria, sommati ai dati di eventuali imprese associate e/o collegate, si ottiene il seguente risultato aggregato

Occupati (ULA) ¹	Fatturato (in migliaia di €) ²	Totale di bilancio (in migliaia di €) ³

Relativi al periodo di riferimento:

DICHIARA

che la dimensione dell'impresa richiedente è:

Microimpresa⁴ Piccola Impresa⁵ Media Impresa⁶ Mid Cap⁷ Grande Impresa⁸

DATA:

FIRMA E TIMBRO

¹ il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle ULA è quello cui si riferiscono i dati di cui sopra

² per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, tale informazione è desunta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

³ si intende il totale dell'attivo patrimoniale; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, la predetta informazione è desunta dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Il dato può essere non inserito qualora i dati relativi agli occupati e al fatturato siano sufficienti a determinare la dimensione dell'impresa.

⁴ **Microimpresa:**

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

⁵ **Piccola Impresa:**

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

⁶ **Media Impresa:**

- a) ha meno di 250 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

⁷ **Mid Cap:** l'impresa, diversa dalle PMI, che ha meno di 500 occupati.

⁸ **Grande Impresa:** diversa dalle precedenti. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall' art. 4 comma 2 della Raccomandazione 2003/361/CE, se un'impresa, alla data di chiusura dei conti (periodo di riferimento), constatata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli occupati o del totale di bilancio/fatturato essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

scheda 3 (1/2)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

Mediocredito Centrale S.p.A. Società con socio unico, Invitalia S.p.A., iscritta all'albo delle Banche al n. 74762.60, con sede in Roma, Viale America n. 351, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa che i vostri dati personali, saranno utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità connesse al procedimento di accesso al Fondo di Garanzia di cui alla Legge 662/96 in virtù di Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, per il quale la presente informativa viene resa.

Per detta finalità la base giuridica del trattamento è la seguente: motivi di interesse pubblico di gestione del Fondo di Garanzia e/o l'adempimento di obblighi di legge, ivi inclusa in materia di amministrazione trasparente. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto, l'eventuale rifiuto comporterà l'oggettiva impossibilità di perseguire le finalità di trattamento di cui alla presente Informativa.

I dati potranno essere raccolti direttamente dall'interessato ovvero da fonti terze tra cui in particolare:

- il soggetto richiedente (Banca o altro intermediario finanziario, in caso di Garanzia Diretta; Confidi o altro intermediario finanziario, in caso di Riassicurazione);
- Centrale Rischi di Banca d'Italia.

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Titolare in conformità al GDPR. Tale trattamento può avere ad oggetto:

- a) dati anagrafici e informazioni di contatto (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale);
- b) dati relativi alla famiglia e a situazioni personali;
- c) dati economico-patrimoniali e ove necessario relativi alle abitudini di vita o di consumo, ivi compresi i dati andamentali dell'impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia ;
- d) dati relativi a beni e proprietà.
- e) dati relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari), relativi in particolare ai dati contenuti nei certificati antimafia ove previsti.

I Vostri dati saranno inseriti nel database informatico di Mediocredito Centrale S.p.A. ed il trattamento degli stessi potrà essere effettuato mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del presente procedimento e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, oltre che ad autorità, organi di vigilanza e di controllo, anche ad altri soggetti, quali enti pubblici, ministeri, Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo Europeo per gli Investimenti e la Banca Europea per gli Investimenti nonché Banca d'Italia per l'attività di centralizzazione delle informazioni bancarie, svolta attraverso la Centrale Rischi. Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati li utilizzeranno in qualità di autonomi "Titolari" o di "Responsabili " appositamente nominati da Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 28 del GDPR . I dati saranno inoltre trattati da soggetti autorizzati al trattamento dal Titolare, ai sensi del GDPR. I dati personali trattati da Mediocredito Centrale S.p.A non sono oggetto di diffusione.

scheda 3 (2/2)

Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, i dati personali possono essere trasferiti ai destinatari sopra indicati in Italia e all'estero. In nessun caso i Suoi dati personali saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati personali saranno trattati da Mediocredito Centrale S.p.A per il tempo necessario alla definizione del procedimento di agevolazione nonché successivamente nei limiti di quanto prescritto dalla normativa che disciplina l'intervento agevolativo sopra richiamato e dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari oltre che per far valere o tutelare i diritti del Titolare o del Ministero dello Sviluppo Economico ove necessario.

Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che possano riguardare gli interessati o che incida in modo analogo significativamente sugli Interessati stessi.

Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, sono riconosciuti all'Interessato i seguenti diritti, che egli potrà esercitare nei confronti di Mediocredito Centrale S.p.A.:

- diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che Lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15 ed in particolare a quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.;
- diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che Lo riguardano, nonché l'integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16);
- diritto di cancellazione dei dati ("diritto all'oblio"), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 17;
- diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall'art. 18;
- diritto di portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20;
- diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell'art. 21.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata rivolgendosi al Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati) della Banca al medesimo indirizzo in Roma, Viale America 351, 00144, o mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica dpo-mcc@postacertificata.mcc.it.

Si ricorda, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR

La presente comunicazione è resa, altresì, per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 150/2000, nonché in esecuzione degli obblighi contrattuali assunti con l'Amministrazione di riferimento per la fornitura di informazioni alle imprese e agli altri soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso alle agevolazioni